



STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Su iniziativa di Montecatone Rehabilitation Institute SpA, è costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ. e delle vigenti norme in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017 ed al d.lgs. 460/1997 la fondazione denominata "Fondazione Montecatone O.N.L.U.S.".

2. A seguito della decorrenza del termine del periodo transitorio ex art. 104 comma 2 d.lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e subordinatamente al verificarsi di tali eventi, la fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Montecatone ETS".

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Imola (BO), Via Montecatone n. 37. E' prevista la possibilità di istituire sedi secondarie, uffici amministrativi ed unità operative.

Art 3 - Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. o di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione viene gestita secondo criteri di obiettività economica e gli utili o avanzi della gestione sono vincolati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso:

- la promozione e l'organizzazione di eventi a scopo di beneficenza o di intrattenimento;
- l'assistenza sociale e socio-sanitaria, così come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. 117/2017, da realizzarsi attraverso il sostegno e la realizzazione di progetti socio riabilitativi che si potranno concretizzare anche tramite l'acquisizione, il conferimento, la donazione e/o gestione di strutture abitative da destinare a residenze o semi-residenze e strutture di altro tipo che possano ospitare progetti riabilitativi o di accoglienza;
- il sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del d.lgs. 117/2017.

3. A tale scopo la Fondazione svolge in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) promuove e organizza le attività di volontariato a favore dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e dei loro familiari;

Allegato c) al
N. 2044/4528
OL Ref

b) organizza e gestisce progetti del Servizio Civile Volontario Nazionale e del Servizio Civile Volontario Regionale;

c) coordina i programmi di formazione dei volontari;

d) coordina e organizza le attività di trasporto, anche avvalendosi di convenzioni apposite con Enti del Terzo Settore a favore di pazienti e loro familiari da e per Montecatone Rehabilitation Institute SpA;

e) promuove e organizza, direttamente o tramite altri soggetti, momenti ricreativi e/o formativi indirizzati principalmente all'utenza dell'Istituto di Montecatone, sia all'interno sia all'esterno del medesimo;

f) promuove e organizza, direttamente o tramite altri soggetti, attività di accoglienza e altre forme di sostegno per persone che si trovano in situazione di disagio economico e/o psicofisico;

g) provvede alla divulgazione dei risultati delle attività sopra menzionate ed al compimento di ogni altro atto funzionale al perseguimento degli scopi della Fondazione;

h) sostiene la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento alle attività svolte presso l'ospedale Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A..

4. Le attività utili al perseguimento degli scopi della Fondazione potranno essere rese anche in forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore di imprese, associazioni di rappresentanza imprenditoriale, istituti o altri enti pubblici o privati che le richiedano e la cui erogazione potrà essere regolata anche attraverso la stipulazione di specifici accordi.

5. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017. Tali attività non potranno essere diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs n. 460/1997.

6. Per la raccolta di fondi necessari a raggiungere i propri scopi, la fondazione potrà promuovere iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo e più in generale ogni altra attività a scopo di beneficenza.

7. Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, ivi incluse le operazioni immobiliari, societarie e finanziarie, purchè siano strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Art. 4 - Fondatori

1. E' Fondatore Originario la "MONTECATONE REHABILITATION

INSTITUTE S.P.A.".

2. Saranno altresì considerati Fondatori i soggetti pubblici e privati, i quali successivamente alla costituzione e con il consenso del Fondatore Originario, dovessero dichiarare di condividere le finalità della Fondazione e dovessero contribuire al relativo fondo di dotazione.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore originario;
- b) dai contributi dei fondatori che integrano il fondo di dotazione;
- c) dai successivi incrementi, costituiti da lasciti, donazioni, beni mobili o immobili che, a qualsiasi titolo, pervenissero alla Fondazione.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

3. Ai fini di cui al comma 2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Risorse della Fondazione

1. Per il conseguimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- a) del patrimonio di cui all'articolo 5;
- b) di eventuali contributi ed erogazioni destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- c) dei proventi di attività inerenti agli scopi perseguiti.

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo o di Revisione.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore Originario, esso rappresenta la Fondazione nei rapporti con le istituzioni, i Fondatori e altri enti od istituti.

2. Il Presidente:

- a) esercita la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) determina l'ordine del giorno delle sedute;
- d) esercita la generalità dei poteri gestionali della Fondazione;
- e) firma i contratti, dirige il personale della Fondazione ed attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) può delegare parte delle proprie facoltà ad un Vicepresidente determinando nella delega l'incarico affidato ed i suoi eventuali limiti.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.

2. Al Fondatore Originario spetta il diritto di nominare la maggioranza dei Consiglieri.

3. Ai Fondatori spetta il diritto di nominare i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione in proporzione alla quota del fondo di dotazione erogato.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi dalla nomina e sono rieleggibili; ad essi spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i propri componenti un Vicepresidente.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) l'approvazione delle linee di indirizzo generali della Fondazione;

b) l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, eredità, legati mobiliari e immobiliari;

c) la decisione sulla esclusione dal Consiglio di Amministrazione di componenti che si siano resi responsabili di indegnità morale.

2. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del d.lgs. 117/2017, nonché del bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con il voto favorevole del Presidente, la proposta all'autorità tutoria delle modifiche allo Statuto.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e maggioranze per le deliberazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocato quando lo disponga il suo Presidente, anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente, se eletto, o dal Consigliere più anziano d'età: Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, e viene convocato con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo raccomandata a mano, telegrammi, posta elettronica o sms, da spedirsi almeno due giorni non festivi prima della seduta.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza del Presidente e di tutti i Consiglieri in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un numero qualsiasi di componenti.

3. Le deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, sono prese con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

4. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione cessi per qualsiasi ragione dalla carica, il fondatore che lo ha nominato procederà alla sua sostituzione indicando il suo successore, il quale durerà in carica fino alla scadenza del membro sostituito.

Art. 12 - Organo di controllo e di Revisione

1. L'Organo di controllo della fondazione si compone di un unico membro in carica per tre esercizi nominato dal Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore originario fra persone iscritte allo speciale albo dei revisori legali istituito presso il MEF.

2. L'Organo di controllo è disciplinato dall'art. 30 d.lgs. 117/2017 e, per quanto non disposto da tale norma e nei limiti di compatibilità, dalle norme sul collegio sindacale delle società per azioni.

3. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore originario nomina anche un revisore legale dei conti, a cui alla revisione legale della fondazione, ove necessaria si applica l'art. 31 d.lgs. 117/2017

4. L'Organo di controllo svolge le funzioni indicate all'art. 30 d.lgs. 117/2017; l'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Esercizio finanziario

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno termine il 31 (trentuno) dicembre di ciascuno anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Qualora il conto consuntivo risulti in disavanzo il

Consiglio di Amministrazione provvede a disporre per la copertura del disavanzo di esercizio anche autorizzando il Presidente a utilizzare il fondo di dotazione, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva e provvede a dare immediata comunicazione ai fondatori del disavanzo d'esercizio e delle misure adottate per la copertura dello stesso.

4. Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale devono essere redatti e depositati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 d.lgs. 117/2017.

5. In aggiunta al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. n. 600/1973, la Fondazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Art. 14 - Durata, estinzione, liquidazione

1. La fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. La Fondazione si estingue:

a) qualora gli scopi della Fondazione divengano impossibili o di scarsa utilità, ovvero le risorse divengano insufficienti;

b) quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 del codice civile ovvero quelle di trasformazione previste dall'articolo 28, comma primo, del codice civile

3. La proposta di estinzione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del Presidente della Fondazione e della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli da 11 a 21 delle disposizioni attuative del codice civile. In tal caso il Consiglio di Amministrazione nomina con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica e con il voto favorevole del Presidente, tre liquidatori, scelti anche tra i propri membri, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle disposizioni attuative del codice civile.

5. Tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15, comma primo, delle disposizioni attuative del codice civile, saranno devoluti, a cura dei liquidatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, a seguito della decorrenza del termine del periodo transitorio ex art. 104 comma 2 d.lgs. 117/2017 e dell'iscrizione della fondazione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, e subordinatamente al verificarsi di tali eventi,

ad un altro ETS che persegua finalità analoghe, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, ferma restando la necessità di un impegno ai fini di pubblica utilità.

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 d.lgs. n. 82 del 2005.